



Deliberazione n. **30**  
in data **31.07.2014**  
PROT. n. \_\_\_\_\_

# COMUNE DI MUSSOLENTE

## Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione – Seduta Pubblica

**OGGETTO:** Modifiche ed integrazioni al vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IUC-IMU".

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** alle ore 20.45 nella sala Auditorium di Casoni di Mussolente in Via Papa Giovanni, XXIII n.15, su convocazione del Sindaco con inviti prot. 5588 in data 25/07/2014 e recapitati ad ogni Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

			P/A
1	MONTAGNER	Cristiano	P
2	FIETTA	Valentina	P
3	DONANZAN	Gianluca	P
4	FERRONATO	Luca	P
5	FANTINATO	Sergio	P
6	SPEGGIORIN	Giuseppe	P
7	CECCATO	Daniela	P

			P/A
8	DE MARCHI	Gianni	P
9	DISSEGNA	Alessandra	P
10	FERRARO	Franco	A giust.
11	MARCHESAN	Tatiana	P
12	BIANCHI	Mario	P
13	GIUSTO	Luigino	P
Presenti n. 12		Assenti n. 1	

Assiste alla seduta la Sig.ra **Consoli Dott. Teresa**, Segretario del Comune.

Assume la Presidenza il Sig. **Montagner Cristiano**, nella sua qualità di Sindaco.

Il PRESIDENTE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

- Servizio Amministrativo
- Servizio Economico-Finanziario
- Servizio Tecnico
- Servizio vigilanza - notificazioni

**OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IUC -IMU"**

PROPONENTE IL SINDACO

**Premesso** che la legge di stabilità 2014 (art 1, commi 639-704, Legge 27/12/2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'Imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**Preso atto** che, in forza di quanto previsto dall'art 1, comma 703, della Legge 147/2013, la disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 12 del 28 febbraio 2012 con la quale veniva approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, denominata "IMU" sulla base della normativa vigente in materia in quel momento e più precisamente in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e l'art 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Richiamata** altresì la propria deliberazione n. 56 del 28 settembre 2012 con la quale veniva modificato ed integrato il suddetto Regolamento per l'applicazione dell'IMU;

**Attesa** la necessità di integrare il vigente regolamento IMU, al fine di introdurre agevolazioni tributarie, limitatamente a talune fattispecie impositive e più specificamente nei seguenti casi:

- abitazione principale costituita da più unità immobiliari unite di fatto tra loro, ai soli fini fiscali;
- fabbricati inagibili o inabitabili

**Visto** il testo delle modifiche apportate al citato Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, allegato sub lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Considerato** che, ai sensi dell'art 53, comma 16 della Legge n. 388/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il termine per le deliberazioni regolamentari relative alle entrate dei comuni è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visti** i decreti del Ministero dell'Interno in data 19/12/2013, 13/2/2014 e 29/4/2014 con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014 è stato dapprima differito al 28 febbraio 2014, successivamente al 30 aprile 2014 ed infine al 31 luglio 2014;

**Dato atto** che le modifiche al regolamento approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014;

**Dato atto**, inoltre, che le modifiche al regolamento sono state sottoposte all'esame della Commissione Comunale Statuto e Regolamenti in data 21/07/2014, come da verbale depositato agli atti;

**Considerato** che, ai sensi dell'art 13, comma 15 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs n. 446/97;

Visto il D. Lgs 267/2000;



Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate comunali;

**PROPONE**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le integrazioni e variazioni al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU;
- 3) di dare atto che le modifiche al Regolamento, approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014;
- 4) di disporre l'invio della presente deliberazione regolamentare, ai sensi del comma 15, art 13 del D.L. 201/11 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

IL SINDACO  
CRISTIANO MONTAGNER



Pareri ex artt 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come modificati dall'art 3 c. 1 lett. b) e lett. d) del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 7.12.2012, n. 213

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

FIRMA Raffaella Dott.ssa Mostile  DATA 22.07.2014

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

FIRMA Raffaella Dott.ssa Mostile  DATA 22.07.2014

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. 267/2000 e sue ss. mm. ii.

### **Montagner Cristiano - Sindaco**

*..... vado a leggere quelle che sono le integrazioni, perché sono delle specifiche che vanno a ricomprendere determinati tipi di fabbricati all'interno di quello che è l'ambito di un fabbricato unico.*

*All'art. 3 bis abitazione principale viene inserito questo nuovo articolo: Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare, iscritta o iscrivibile distintamente nel catasto edilizio urbano, nelle categorie abitative, nella quale il possessore avente diritti reali e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nell'ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.*

*Nel caso in cui un immobile, utilizzato come abitazione principale, sia accatastato in più particelle, perché la normativa catastale, in presenza di disomogeneità di diritti reali, non rende possibile registrarlo con un unico identificativo catastale, per godere dell'aliquota ridotta, nonché delle detrazioni, devono persistere le seguenti condizioni: a) risultare da annotazione catastale la dicitura: "porzione di unità indivisibile unica" unita di fatto a quella del foglio xxx particella xxx sub xxx, rendita attribuita alla porzione di u.i.u ai fini fiscali. Tale situazione dev'essere evidenziata sia dalla planimetria catastale che dal Docfa; b) l'immobile non può essere dotato di più ingressi che permettano l'accesso a unità immobiliari indipendenti, atte all'utilizzo di più nuclei familiari; c) l'immobile dev'essere servito da una unica fornitura elettrica e idrica; d) L'agevolazione dev'essere comunicata attraverso dichiarazione IMU. In assenza di quanto in precedenza riportato, ai fini fiscali, solo una delle unità immobiliari può essere ritenuta abitazione principale con la conseguente applicazione delle relative agevolazioni.*

*Poi viene proposto di inserire l'art. 9 bis "Riduzione di imposta per gli immobili inagibili o inabitabili". Ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.L. 6/12/2011, n. 201 (convertito nella Legge 22/12/2011, n. 214) la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni.*

*L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico e strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per il quale necessitano interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 380/2001. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento agli impianti (acqua, gas, energia elettrica, fognatura ecc.). Questa integrazione al regolamento è passata in Commissione regolamento e statuti, adesso apro la discussione... (intervento fuori microfono) scusate, manca una pagina, scusate.*

*Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: a) strutture orizzontali (solai e tetto) e/o verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a persone o cose, con potenziale rischio di crollo parziale o totale;*

b) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di inagibilità o inabitabilità.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione si applica alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell'immobile;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della Legge 445/2000, integrata da adeguata documentazione fotografica. La dichiarazione sostitutiva, in ordine alla sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, ha efficacia a partire dalla data di presentazione al protocollo comunale. Questa era la seconda parte. Questa - ripeto - è l'integrazione passata anche in Commissione regolamento e statuti, se qualcuno vuole dire qualcosa.

Non essendoci interventi il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano: presenti n. 12

Votanti n. 9

Astenuti n. 3 (Giusto - Bianchi - Marchesan)

Voti favorevoli n.9

Voti contrari n. //

### DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di approvare le integrazioni e variazioni al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU.
3. di dare atto che le modifiche al Regolamento, approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014.
4. di disporre l'invio della presente deliberazione regolamentare, ai sensi del comma 15, art 13 del D.L. 201/11 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

Quindi,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente: Presenti n. 12

Votanti n. 9

Astenuti n. 3 (Giusto - Bianchi - Marchesan)

Voti favorevoli n.9

Voti contrari n. //

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

**INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IUC-IMU****ART 3 BIS  
ABITAZIONE PRINCIPALE**

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare, iscritta o iscrivibile distintamente nel catasto edilizio urbano, nelle categorie abitative, nella quale il possessore avente diritti reali e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nell'ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

Nel caso in cui un immobile, utilizzato come abitazione principale, sia accatastato in più particelle, perché la normativa catastale, in presenza di disomogeneità di diritti reali, non rende possibile registrarlo con un unico identificativo catastale, per godere dell'aliquota ridotta, nonché delle detrazioni, devono persistere le seguenti condizioni:

- a) risultare da annotazione catastale la dicitura: "porzione di u.i.u. unita di fatto a quella del foglio xxx particella xxx sub xxx, rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali. Tale situazione dev'essere evidenziata sia dalla planimetria catastale che dal Docfa;
- b) l'immobile non può essere dotato di più ingressi che permettano l'accesso a unità immobiliari indipendenti, atte all'utilizzo di più nuclei familiari;
- c) l'immobile dev'essere servito da una unica fornitura elettrica e idrica;
- d) L'agevolazione dev'essere comunicata attraverso dichiarazione IMU.

In assenza di quanto in precedenza riportato, ai fini fiscali, solo una delle unità immobiliari può essere ritenuta abitazione principale con la conseguente applicazione delle relative agevolazioni.

**ART 9 BIS  
RIDUZIONE D'IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI**

Ai sensi dell'art 13, comma 3, del D.L. 6/12/2011, n. 201 (convertito nella Legge 22/12/2011, n. 214) la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico e strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per il quale necessitano interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 380/2001. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento agli impianti (acqua, gas, energia elettrica, fognatura ecc.).

Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto) e/o verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a persone o cose, con potenziale rischio di crollo parziale o totale;
- b) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di inagibilità o inabitabilità.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione si applica alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell'immobile;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della Legge 445/2000, integrata da adeguata documentazione fotografica.

La dichiarazione sostitutiva, in ordine alla sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, ha efficacia a partire dalla data di presentazione al protocollo comunale.



Handwritten signature or initials in black ink.

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 07 Data 25/07/2014	<b>OGGETTO: Parere sull'adozione di: "Regolamento di igiene ambientale, Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili, integrazione al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria iuc-imu";</b>
----------------------------------	--

Il sottoscritto Brotto dott. Enrico, organo di revisione economico finanziaria del Comune di Mussolente, in merito alle proposte di delibera del CONSIGLIO COMUNALE all'esame nella prossima seduta e aventi ad oggetto: "Regolamento di igiene ambientale, Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili, modifica ed integrazione al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria iuc-imu";

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Esaminate le proposte dalle quali si rileva quanto segue:

- Regolamento di igiene ambientale, che disciplina i principi generali, e contiene le disposizioni attinenti alla gestione dei rifiuti urbani e più in generale la gestione dei servizi di igiene ambientale erogati dal Comune di Mussolente;
- Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (IUC e TASI): che disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Integrazione al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria iuc-imu, che definisce: i requisiti di "abitazione principale", i requisiti per la riduzione di imposta per gli immobili inagibili.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere favorevole della commissione statuto e regolamenti espresso in data 21/07/2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;


Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di adozione del "Regolamento di igiene ambientale, del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili, e dell'integrazione al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria iuc-imu"; di cui all'oggetto.

Bassano del Grappa, 25.07.2014.

L'organo di revisione economico-finanziaria  
Enrico dott. Brotto






Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Montagner Cristiano



IL SEGRETARIO COMUNALE

Consoli Dott.ssa Teresa



SOGGETTA A:

Pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000 - Art. 32 L. 69/2009)


ASSEGNATA PER L'ESECUZIONE:  
(Art. 4 L. 241/1990 - Art. 107, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000)

- Servizio Amministrativo  
 Servizio Economico-Finanziario  
 Servizio Lavori Pubblici Urbanistica-edil.priv.-  
ecol/ambiente  
 Servizio vigilanza - notificazioni



IL SEGRETARIO COMUNALE

Consoli Dott.ssa Teresa



N° 442 Pubbl. Reg. Amm.

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Art. 32 Legge 18.06.2009, n. 69)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per giorni 15 consecutivi da oggi.

Mussolente, li 09 SET. 2014



Il Funzionario/Istruttore di Segreteria

Caron Sandra



### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_ e fino al giorno \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs 18/08/2000, nr. 267).

Mussolente, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Consoli Dott.ssa Teresa